

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO E DELLA CONSULTAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 12/12/2013

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1**

###### **(Referendum popolare e Consultazione)**

1. Il referendum consultivo e la consultazione sono istituti di partecipazione popolare previsti in conformità al testo unico sull'ordinamento degli enti locali 267\2000.
2. Il referendum e la consultazione sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione e dal presente regolamento.
3. Tramite il referendum e la consultazione, gli aventi diritto al voto, individuati secondo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, esprimono la loro volontà in merito a specifici provvedimenti già assunti, nonché a programmi, progetti, interventi che siano identificabili in documenti essenziali nel corso di un procedimento. In occasione del voto gli aventi diritto esprimono il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano il provvedimento consapevole dell'orientamento della popolazione.

##### **Art. 2**

###### **(Oggetto, limiti e materie del referendum consultivo e della consultazione)**

1. Il referendum consultivo e la consultazione devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. Non può essere altresì indetto referendum o consultazione nei casi espressamente previsti dallo Statuto dell'Unione.

##### **Art. 3**

###### **(Periodo di sospensione del referendum e della consultazione)**

1. Ogni attività ed operazione relativa a referendum o consultazione è sospesa:
  - a) Nei 6 mesi che precedono la scadenza del Consiglio dell'Unione;
  - b) In caso di anticipato scioglimento del Consiglio dell'Unione, nel periodo intercorrente tra la data del decreto di scioglimento del Consiglio dell'Unione e

quanto previsto al precedente Comma a;  
c) Nei 3 mesi antecedenti o successivi alla data fissata per le lezioni politiche, comprese quelle europee o amministrative.

#### **Art.4**

#### **(Divieto di sottoporre a referendum o consultazione quesiti già posti)**

1.E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione o di referendum prima che siano trascorsi cinque anni. Il Presidente provvede a dichiarare improcedibile la richiesta.

### **TITOLO II**

#### **REFERENDUM CONSULTIVO**

##### **CAPO I**

#### **INDIZIONE DEL REFERENDUM E REGOLAMENTO REFERENDARIO**

#### **Art. 5**

#### **(Effettuazione del referendum)**

- 1.Ogni anno può essere indetta un'unica sessione di votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 Gennaio al 15 Aprile, non in coincidenza con altre operazioni di voto, con orario per la votazione dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
- 2.Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Presidente, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.
- 3.La durata e i tempi di svolgimento della votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Unione sentiti i proponenti il quesito referendario.

#### **Art. 6**

#### **(Indizione del referendum)**

1.Il Presidente, a seguito di deliberazione a maggioranza qualificata adottata dal Consiglio dell'Unione e nei casi espressamente previsti dallo Statuto, indice il referendum entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Stabilisce la data nel rispetto dei termini procedurali previsti nel presente regolamento e

di quelli di cui al precedente articolo e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione. Gli avvisi devono indicare:

- a) Il giorno della consultazione referendaria;
- b) Il quesito oggetto del referendum;
- c) I requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto sia per i cittadini italiani sia per quelli stranieri, purchè residenti nel Comune;
- d) Le procedure relative alla propaganda referendaria.

2. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

## **Art. 7**

### **(Svolgimento di più referendum consultivi)**

1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi sui quesiti referendari.

2. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

## **Art. 8**

### **(Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum)**

1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Presidente ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al Consiglio dell'Unione e al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio dell'Unione.

2. Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Presidente richiede alla Commissione esterna la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.

## **Art. 9**

### **(Disciplina della propaganda a mezzo manifesti)**

- 1.La propaganda è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione, con l'esclusione del giorno della votazione stessa.
- 2.La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi di affissione comunale.
- 3.Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il rappresentante dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum ha diritto ad una sola assegnazione di superfici.

## **Art. 10**

### **(Ufficio per il Referendum)**

- 1.Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Presidente dell'Unione nomina i componenti dell'Ufficio dell'Unione per il Referendum nelle persone del Segretario dell'Unione o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
- 2.L'Ufficio dell'Unione per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici dell'Unione per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
- 3.La Giunta dell'Unione, su proposta dell'Ufficio per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in particolare con l'obbiettivo di non ostacolare l'attività scolastica. Individuerà altresì la composizione dei seggi medesimi.

## **CAPO II**

### **COMMISSIONE DEGLI ESPERTI ESCLUSIVA PER IL REFERENDUM CONSULTIVO**

## **Art. 11**

### **(Nomina e durata)**

- 1.La Commissione è composta da persone esterne al Consiglio dell'Unione.
- 2.La nomina dei membri di tale Commissione compete al Consiglio dell'Unione

a maggioranza assoluta. La proposta è presentata dal presidente dell'Unione.

3. La commissione è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali. Nel rispetto del principio di pari opportunità, dovrà essere garantita la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi.

4. Il Consiglio dell'Unione, all'atto della nomina, individua tra i membri della Commissione colui che svolgerà le funzioni di Presidente.

5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio dell'Unione che l'ha nominata.

6. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio dell'Unione è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

7. È previsto un gettone di presenza da conferire per le funzioni effettivamente svolte.

## **Art. 12**

### **(Funzionamento e ruolo)**

1. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla sua nomina, è convocata per la seduta di insediamento del Presidente della Commissione, al quale spetta indire anche le convocazioni successive.

2. La Commissione si riunisce presso l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che gli assicura il supporto necessario.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri della Commissione.

4. La Commissione delibera a maggioranza.

5. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale dal membro designato dal Presidente.

6. La Commissione esprime il parere solo sulle iniziative dei cittadini.

## **CAPO III**

### **NORMA GENERALE PER IL QUESITO REFERENDARIO**

## **Art. 13**

### **(Quesito referendario)**

1. Il quesito referendario, a pena di inammissibilità, deve consistere in un'unica domanda, formulata in modo breve, chiaro ed intelleggibile.

2. Qualora sia proposta la revoca o la modifica di una deliberazione, questa deve

essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l' ha adottata.

3. Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INIZIATIVA REFERENDARIA DA PARTE DEI CONSIGLI DEI COMUNI E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

#### **Art. 14**

##### **(Iniziativa del Consiglio dell'Unione)**

1. L'iniziativa del Referendum Consultivo può essere assunta dal Consiglio dell'Unione quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previsti dal Presidente, il Consiglio decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, a maggioranza qualificata dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredato del preventivo della spesa per l'effettuazione del Referendum.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio dell'Unione stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre ai cittadini, che deve essere chiaro ed univoco.

#### **Art. 15**

##### **(Iniziativa dei Consigli Comunali)**

1. L'iniziativa del Referendum Consultivo può essere assunta dai Consigli Comunali dei comuni facenti parte dell'Unione, quando gli stessi ritengano necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza riguardanti l'intero territorio della Unione corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata da tutti i consigli comunali facenti parte l'Unione.
3. la proposta deve essere adottata con DCC con votazione palese a maggioranza qualificata.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INIZIATIVA REFERENDARIA DA PARTE DEI CITTADINI**

#### **Art. 16**

##### **(Iniziativa dei cittadini)**

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum Consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno 1\10 degli elettori, titolari dei diritti di partecipazione, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito -o dei quesiti -che dovrà essere oggetto del Referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Presidente la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Presidente provvede a comunicare immediatamente la presentazione della richiesta di referendum al Consiglio dell'Unione. Sono altresì comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento referendario, alla Commissione esterna e, nel caso di referendum ad iniziativa popolare, all'Ufficio Elettorale dell'Unione.
4. Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte del Presidente della proposta di referendum, la Commissione esterna esprime un parere in ordine all'ammissibilità e lo trasmette immediatamente al Presidente.
5. La Commissione esterna può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati. Ai componenti della Commissione competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
6. L'assistenza degli uffici per l'attività della Commissione deve essere tempestiva e tale da consentire alla stessa di assumere le decisioni nei termini.
7. Il Consiglio dell'Unione decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Presidente al rappresentante del Comitato dei promotori entro 7 giorni da quello di adozione. Il Consiglio dell'Unione



disciplina le modalità di svolgimento, i tempi e i luoghi della votazione con apposito atto.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione non inferiore ad 1\10 degli aventi diritto, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art.17**

### **(Firme)**

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti i soggetti di età maggiore o uguale a 16 anni che, al momento della sottoscrizione, sono residenti nei Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.

3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti, conformemente a quanto stabilito al comma 2, a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti debbono richiedere all'Ufficio elettorale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità dal Segretario dell'Unione o suo delegato che dovrà provvedere entro l'orario di servizio del primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello della richiesta.

## **Art.18**

### **(Verifica)**

1. I moduli contenenti le firme raccolte per la richiesta di indizione del referendum devono essere trasmessi alla segreteria dell'Unione entro 60 giorni dalla vidimazione degli stessi.

2. L'Ufficio elettorale dell'Unione provvede alla verifica delle firme entro quarantacinque giorni dalla consegna.

3. Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti della verifica, trasmette gli atti al Presidente per la fissazione della data di effettuazione del referendum.

4. Il Presidente dichiara la improcedibilità della richiesta di referendum in caso di mancanza del numero minimo di sottoscrittori. Il relativo provvedimento è

pubblicato all'albo pretorio dell'Unione ed è notificato al rappresentante del Comitato promotore.

5. Il Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, convoca il Consiglio dell'Unione per la fissazione del giorno della votazione.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

#### **Art. 19**

##### **(Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto)**

1. Sono ammessi al voto i residenti nei Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che abbiano compiuto l'età di 16 anni alla data di indizione del referendum.

2. I residenti aventi età maggiore o uguale a 16 anni, non iscritti nelle liste elettorali, che intendono partecipare alla consultazione referendaria devono iscriversi presso l'Ufficio Elettorale dell'Unione entro il 10° giorno antecedente la data in cui è prevista la votazione. L'Ufficio Elettorale dell'Unione iscrive il richiedente in apposite liste che sono aggiunte alle liste della sezione corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; provvede inoltre a comunicare al richiedente l'indicazione del numero e della sede della sezione elettorale, per l'esercizio del voto.

3. Gli iscritti nelle liste elettorali si recano a votare nella medesima sezione indicata sulla tessera elettorale per le consultazioni elettorali nazionali ed amministrative.

#### **Art. 20**

##### **(Sezioni per il referendum)**

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e l'altro quelle di Segretario. Il seggio è regolarmente costituito quando siano presenti almeno due dei componenti.

2. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

3. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno

della domenica nella quale ha luogo la consultazione, e comunque sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

## **Art. 21**

### **(Nomina e surroga dei presidenti degli Uffici di sezione)**

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, l'Ufficiale Elettorale di ogni singolo comune procede alla nomina dei presidenti degli Uffici di sezione attingendo all'albo costituito nei modi e nei termini previsti dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (succ. modifiche ed integrazioni).

2. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata all'Ufficiale Elettorale, che provvede alla surroga secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in tema di referendum.

## **Art. 22**

### **(Nomina e surroga degli scrutatori)**

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, l'Ufficiale Elettorale procede alla nomina degli scrutatori nei modi e termini previsti dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata all'Ufficiale Elettorale, che provvede alla surroga secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in tema di referendum.

3. Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, si verifichi l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore, di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto.

## **Art. 23**

### **(Consegna delle liste agli Uffici di sezione e pubblicazione)**

1. Copia delle liste di sezione e della lista aggiunta, devono essere consegnate, insieme a tutto l'altro materiale per il referendum al presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'insediamento.

2. Il giorno della consultazione referendaria una copia delle liste di sezione deve essere affissa all'interno della sezione, affinché ogni residente possa verificare la propria inclusione nelle stesse.

## **Art. 24**

### **(Predisposizione delle istruzioni)**

- 1.L'Ufficio Elettorale predispone apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.
- 2.Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

### **Art. 25**

### **(Votazione)**

- 1.La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

### **Art. 26**

### **(Quorum)**

- 1.Il quorum dei votanti non è contemplato.

### **Art. 27**

### **(Organizzazione ed orario delle operazioni)**

- 1.La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura dell'Unione, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.
- 2.L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati dell'Unione dei Comuni provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
- 3.Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti nei Consigli comunali dei comuni facenti parte l'Unione dei Comuni, designato, con apposito atto, dal capo gruppo. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dai rappresentanti dei proponenti, previsto dall'art. 11, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario generale dell'Unione dei comuni

della Val di Bisenzio.

4.L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.

5.Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dall' Unione dei Comuni. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

6.Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00.

7.L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), sul rettangolo che la contiene.

8.Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in attesa, nei locali dove è ubicata la sezione .

9.Delle operazioni di voto viene redatto, a cura del segretario della sezione, verbale in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio.

## **Art.28**

### **(Votazione dei ricoverati in luoghi di cura)**

1.I ricoverati nei luoghi di cura possono votare presso il luogo di degenza.

2.Allo scopo, il Presidente del Seggio che ha la competenza territoriale, si reca con un altro scrutatore nel luogo di cura per consentire l'esercizio del voto ai degenti che ne manifestassero la volontà, purché provvisti del certificato elettorale.

3.Le schede votate, chiuse in una busta, sono immesse nell'urna in occasione del rientro nel seggio.

## **Art.29**

### **(Materiali dei seggi)**

1.Prima della costituzione del seggio il Dirigente dell'Ufficio Elettorale provvede a far consegnare al Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione:

- a) Il bollo della sezione;
- b) Un esemplare della lista degli elettori della sezione;
- c) Una copia del manifesto di convocazione dei comizi, contenente il quesito oggetto del referendum;
- d) L'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;

- e) Il pacco delle schede;
- f) Un'urna per ogni referendum;
- g) Un congruo numero di matite per l'espressione del voto;
- h) Il verbale delle operazioni;
- i) Il materiale di cancelleria.

### **Art. 30**

#### **(Scrutinio)**

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.
4. Una copia del verbale viene riposta a cura del presidente in apposita busta, insieme alle schede valide, alle schede nulle, alle schede contenenti voti contestati ed alle schede bianche, debitamente separate. Detta busta, debitamente sigillata e controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale, viene trasmessa, a cura del presidente, all'Ufficio Elettorale dell'Unione dei Comuni per la determinazione dei risultati.
5. L'altra copia del verbale è inoltrata, a cura del presidente, al Segretario generale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.
6. Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato ai Comuni dal presidente o da altro membro del seggio.

### **Art. 31**

#### **(Determinazione dei risultati del referendum)**

1. Presso la sede dell'Unione dei Comuni è costituito l'Ufficio Elettorale centrale, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale dei Comuni facenti parte l'Unione.
2. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale centrale è corrisposto un onorario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 70 del 13.03.19805 .
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.
4. L'Ufficio Elettorale centrale inizia i suoi lavori la sera stessa del giorno della votazione o comunque entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio,

provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) Al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato;
- b) Al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) Alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
- d) Alla correzione di eventuali errori nei risultati;
- e) Alla determinazione dei risultati finali del referendum.

5. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale centrale viene redatto apposito verbale in 5 esemplari, dei quali uno viene inviato ai sindaci facenti parte l'Unione, uno al Segretario generale dell'Unione de Comuni e uno al Presidente dell'Unione dei Comuni.

6. Il Presidente provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai Presidenti dei Consigli Comunali.

7. L'Ufficio Segreteria dell'Unione dei Comuni dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio per il referendum. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale viene pubblicata a cura del Segretario generale dell'Unione dei Comuni all'albo pretorio dell'Unione per 15 giorni.

## **Art. 32**

### **(Disciplina di dettaglio -Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legislazione vigente in materia di referendum nazionali.

## **CAPO VII**

### **DISCUSSIONE SULL'ESITO DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

## **Art. 33**

### **(Attività del Consiglio dell'Unione)**

1. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario da parte del

Presidente dell'Unione al Presidente del Consiglio di cui all'art. 30 co. 6.

2. Alla seduta del Consiglio dell'Unione partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.

3. Il Consiglio dell'Unione nell'ambito della stessa seduta è tenuto ad adottare atti conseguenti al responso referendario o atti motivati che si discostano dallo stesso.

## **CAPO VIII**

### **COSTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

#### **Art. 34**

##### **(Spese)**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico dell'Unione.

2. Il Consiglio dell'Unione in sede di formazione del bilancio, prevede lo stanziamento per lo svolgimento del referendum, istituendo apposito capitolo di spesa.

## **CAPO IX**

### **ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

#### **Art. 35**

##### **(Provvedimenti dei Consigli Comunali)**

1. Il Presidente chiede la convocazione di un'apposita adunanza dei Consigli Comunali, con all' O.d.G. l'esito del Referendum o dei referendum effettuati, sia su iniziativa del Consiglio dell'Unione che dei cittadini, da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.

2. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio dell'Unione ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio dell'Unione adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del Referendum.

4. Le proposte espresse dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che



ha ottenuto la maggioranza dei consensi costituiscono priorità che il consiglio dell'Unione comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

### **Art. 36**

#### **(Informazione dei cittadini)**

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle forme previste dal Regolamento per l'informazione.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del Referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione al rappresentante del Comitato dei promotori.

## **TITOLO III**

### **CONSULTAZIONE**

#### **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE**

### **Art. 37**

#### **(Quesito della consultazione)**

1. Il quesito, a pena di inammissibilità, deve essere formulato in modo, chiaro ed intellegibile.

### **Art. 38**

#### **(Iniziativa consultiva)**

1. La Consultazione è indetta dal Presidente, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell' articolo 3 bis dello Statuto dell'Unione.

### **Art. 39**

#### **(Iniziativa del Consiglio dell'Unione)**

1.L'iniziativa della Consultazione può essere assunta dal Consiglio dell'Unione quando lo stesso ritenga necessario.

2.La proposta per indire la consultazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previsti dal Presidente, il Consiglio decide in merito all'indizione della Consultazione con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.La proposta di cui al precedente comma è corredato del preventivo della spesa per l'effettuazione della Consultazione.

4.La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio dell'Unione stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre ai cittadini, che deve essere chiaro ed univoco. Con lo stesso atto il Consiglio disciplina le modalità di svolgimento, i tempi e i luoghi della consultazione.

## **Art. 40**

### **(Iniziativa dei Consigli Comunali)**

1.L'iniziativa della Consultazione può essere assunta dai Consigli Comunali dei comuni facenti parte dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 dello Statuto dell'Unione.

## **Art. 41**

### **(Iniziativa dei cittadini)**

1.I cittadini che intendono promuovere una Consultazione o un Sondaggio procedono, con la sottoscrizione di almeno 1\10 degli elettori, titolari dei diritti di partecipazione, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito -o dei quesiti -che dovrà essere oggetto della Consultazione, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2.Il Comitato sottopone al Presidente la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3.Il Consiglio dell'Unione decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Presidente al rappresentante del Comitato dei promotori entro 7 giorni da quello di adozione. Entro i successivi 15 giorni il Presidente convoca il Consiglio dell'Unione per la fissazione della data di effettuazione della consultazione.

## **CAPO II**

### **SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE**

#### **Art. 42**

##### **(Effettuazione della Consultazione)**

1. Ogni anno può essere indetta un'unica sessione di votazione per lo svolgimento della Consultazione, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Presidente, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte.

#### **Art. 43**

##### **(Metodi di consultazione)**

1. E' compito del Consiglio dell'Unione stabilire luoghi, personale addetto e strumentazioni da assegnare ai seggi per la votazione.
2. Il metodo prevalente di consultazione è con modalità telematica. Il servizio di voto telematico è garantito avvalendosi degli accessi assistiti dell'Unione; inoltre si dovranno costituire punti di raccolta dell'espressione di voto atti a garantire il corretto svolgimento della votazione.
3. Qualora le modalità scelte fossero quelle tradizionali di forma cartacea, sarà compito del Consiglio dell'Unione stabilire i metodi di votazione.

#### **Art. 44**

##### **(Conclusione del procedimento per revoca della Consultazione)**

1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, intervengano specifiche norme di legge che disciplinano la materia oggetto della Consultazione, questa può essere revocata.

#### **Art. 45**

##### **(Comunicazione)**

1. Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e almeno 30 giorni prima dell'avvio della sessione indice la Consultazione. Informa la

cittadinanza con appositi avvisi nei vari canali telematici di informazione, o con l'affissione di manifesti e con volantini.

2.L'Unione dei Comuni mette a disposizione gli strumenti telematici necessari per tutto il processo consultivo in modo gratuito e facilmente fruibile.

3.E' compito dell' Unione dei Comuni comunicare gli esiti della consultazione.